

Oggetto: ART. 9 D.P.R. 374/83 - RIPOSO SETTIMANALE DEL PERSONALE VIAGGIANTE E DI MACCHINA IN PRESENZA DI CONGEDO.

Sono state da più parti prospettate difficoltà d'ordine operativo in merito alla contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale del personale di macchina e viaggiante inserito nei turni di servizio.

Le difficoltà, che si riscontrano quando al riposo settimanale sono abbinati più giorni di congedo, derivano dal fatto che al personale di cui sopra è preclusa, per la natura delle mansioni svolte, la possibilità della frazionabilità del congedo a mezza giornata.

Esaminato il problema si è rilevato che in effetti in conseguenza della disposizione inserita nell'istruzione all'art. 9 del D.P.R. 374/83 - la quale stabilisce l'indivisibilità del riposo giornaliero dal riposo settimanale quando questo è abbinato ad almeno due giorni di congedo - si può verificare che il termine del periodo di libertà goduto dal personale per riposo giornaliero, per giorni di congedo (almeno due di 24 ore) e per riposo settimanale venga a cadere dopo l'ora di inizio della prestazione stabilita dal turno in cui il dipendente è inserito.

Al fine di dare chiarezza e uniformità di trattamento, si dispone che in siffatta situazione il personale che riprende servizio dopo il suddetto periodo di libertà dovrà essere considerato "disponibile" e come tale utilizzato, assicurandogli, poi, il reinserimento nel proprio turno alla prima occasione favorevole secondo le particolari disposizioni previste per il personale di macchina e per quello viaggiante.

E' consentito tuttavia che al termine del periodo di libertà come sopra specificato, l'interessato possa riprendere il proprio turno di servizio qualora accetti la necessaria corrispondente riduzione del periodo di libertà concesso.

In presenza di detta riduzione ai fini della contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale dovrà operarsi come segue:

- a) - dovrà essere calcolato in ore il tempo intercorrente fra la fine del riposo giornaliero spettante al personale dopo l'ultima prestazione lavorativa e l'inizio del servizio secondo il turno;
- b) - dal totale delle ore vanno detratti tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di libertà concesso al dipendente;
- c) - la differenza va divisa per 24;
 - il quoto indica il numero dei giorni di congedo fruito;
 - il resto, che rappresenta le residue ore di libertà, si trascura se è pari o inferiore a 6; si contabilizza con mezza giornata di congedo se è superiore a 6 e inferiore o uguale a 18; si contabilizza con una giornata di congedo se è superiore a 18.

La possibilità di concedere il congedo a mezza giornata è limitato al caso in questione ed è finalizzata a favorire unicamente la ripresa del turno. Resta, quindi, fermo il principio generale della indivisibilità della prestazione giornaliera per il personale in questione.

Resta inoltre ferma la divisibilità del riposo settimanale - di durata non inferiore a 30 ore (v. Istruzioni art. 9 D.P.R. 374/83) - in presenza di fruizione di un solo giorno di congedo prima del riposo settimanale.

La presente disposizione ha valore sperimentale per il personale del settore viaggiante.

per delega
IL VICE DIRETTORE GENERALE